

Italy 149

ario italiano di deliberazione non sia in grado di produrre effetti non può riconoscersi efficacia in Italia al lodo oggetto della deliberazione. Questo sistema non riserva ai lodi esteri un trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per i lodi nazionali: infatti, laddove per i lodi nazionali la legge prevede l'onere del deposito nella cancelleria della pretura ai fini della pronuncia da parte del pretore del decreto di esecutività per i lodi esteri la fase relativa all'assunzione della suddetta efficacia si svolgerà eventualmente all'estero secondo le regole dell'ordinamento in seno al quale è stato emesso. Il procedimento di deliberazione è quindi estraneo alla logica relativa al lodo nazionale e riguarda solo i lodi esteri.

Pertanto, quando la legge dispone che l'efficacia, compresa la forza esecutiva, dei lodi internazionali è subordinata all'efficacia del provvedimento italiano di deliberazione non riserva ai suddetti lodi un trattamento irragionevolmente differenziato rispetto a quello dettato per l'efficacia dei lodi nazionali, perché la differenza dipende appunto dalla diversa natura formale del lodo internazionale, rispetto al quale non si pone solo un problema di efficacia sostanziale ma anche il problema della sua efficacia all'interno di un ordinamento diverso da quello in seno al quale fu emesso.

Queste considerazioni trovano il loro fondamento normativo nell'art. 840 c.p.c. il quale dispone che l'opposizione al decreto del presidente della corte d'appello è regolata dagli artt. 645 e seguenti c.p.c. In quanto applicabili. Fra queste norme, ai fini che qui interessano, è rilevante l'art. 653 il quale dispone che nel caso di rigetto dell'opposizione il decreto acquista efficacia esecutiva, salvo che già non la posseda in forza della provvisoria esecuzione attribuitagli dal giudice a norma dell'art. 642, il quale però non è richiamato dall'art. 840 e non si applica allo speciale procedimento di cui qui si tratta. La limitazione del richiamo delle regole contenute negli artt. 645 e seguenti, dipendente dalla compatibilità con lo speciale procedimento, non pare nella fattispecie rilevante dato che non si ravvisano ostacoli di sorta alla stretta delle considerazioni sopra svolte.

Quanto al contrasto che lo reclamante stima di ravvisare fra la conclusione qui assunta e la convenzione di New York del 10 giugno 1958 relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, è agevole obiettare anzitutto che la differenza di disciplina sopra posta in evidenza fra il procedimento relativo all'esecutività dei lodi nazionali e quello relativo ai lodi esteri dipende appunto dalla differenza esistente fra le due categorie e in secondo luogo che la differenza riguarda soprattutto il fatto che per i lodi esteri non è previsto, e non lo poteva, un provvedimento di esecutività, ma il diverso provvedimento che gli attribuisca efficacia nell'ordinamento nazionale. In ogni caso è sufficiente agguagliare che la suddetta convenzione non pretende parità di tratta-

mento, ma impone solo agli Stati contraenti di non prevedere condizioni sensibilmente più onerose per l'efficacia dei lodi internazionali. Orbene, il procedimento sopra descritto non pare essere sensibilmente più oneroso, specie se si consideri che nel procedimento di opposizione la parte opposta potrà ottenere dal giudice la concessione della provvisoria esecuzione a norma dell'art. 648 c.p.c. Si può infine osservare che il legislatore si è astenuto dall'emettere una norma simile a quella contenuta nell'art. 39 della legge 21 giugno 1971 n. 804, che ha ratificato la convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 per l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; la norma suddetta, infatti, pur disponendo l'efficacia esecutiva immediata del provvedimento nazionale e con la decisione straniera viene riconosciuta in Italia, tuttavia stabilisce che durante il termine previsto per l'opposizione al suddetto provvedimento l'interessato può procedere solo a misure conservative. La rilevata omissione non può non avere il significato di aver voluto escludere per le decisioni arbitrali straniere la pur attenuata esecutività riconosciuta alle decisioni giudiziarie straniere dopo la loro positiva deliberazione in Italia.

R.O.M.

respinge il reclamo.

II

Corte di Appello di Milano, sez. I, 12 luglio 1995, ord. coll. - Pres. ed est. Salafia - China National Silk Import-Export Corporation c. Romano s.r.l.

n. 2.17375

*Pendente, avanti la Corte di appello, il giudizio di opposizione ex art. 840 c.p.c. contro il decreto presidenziale di declaratoria di efficacia di un lodo straniero, va escluso che fra le disposizioni della ordinaria procedura di opposizione monitoria (art. 645 ss. c.p.c.) che regolano tale giudizio «in quanto applicabili» (art. 840 comma 2), rientrano gli artt. 648 e 649, al pari - ancor prima - dell'art. 642: si applicano invece i principi delle convenzioni internazionali sulla esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (Conv. di Bruxelles del 27 settembre 1968 e Conv. di Lugano del 16 settembre 1988), cui si è ispirata la disciplina sul riconoscimento dei lodi stranieri posta dalla l. 5 gennaio 1994, n. 25; in forza di quel principio l'opposizione al decreto presidenziale ne sospende l'esecutività e tale esecutività non può essere attribuita al decreto prima della sentenza che decide sull'opposizione.*

La Corte di Appello di Milano

... Omisss ...

• vista l'istanza avanzata dall'opposta China National Silk Import-Export Corporation al fine di ottenere la concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione del decreto

G

Citt. RISPRL DENZA

Merito

708

IL CORRIERE  
GIURIDICO  
n. 6/1997

presidenziale di declaratoria di efficacia del lodo, il cui numero opposto in questa sede, nonché l'istanza avanzata dall'opponente S.r.l. Romano subordinatamente all'avvenuto riconoscimento dell'inefficienza esecutiva in Italia del menzionato decreto, di sospensione dell'esecuzione di quest'ultima.

considerato che il richiamo operato dall'art. 642 c.p.c. (così come modificato dalla legge n. 198/1992) degli artt. 645 e seguenti c.p.c. (disciplinanti l'opposizione al decreto ingiuntivo) «in quanto applicabili», quali norme regolanti il giudizio di opposizione al decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero, non può comportare l'operatività, in quest'ultimo giudizio, anche dell'art. 648 c.p.c. (concernente la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione), poiché tale norma, specificamente prevista per l'ingiunzione concessa *inaudita altera parte* a seguito di procedimento monitorio, non si attaglia alla diversa ipotesi del riconoscimento di efficacia di sentenza straniera pronunciata nel formale contraddittorio delle parti, tanto più ove si rilevi che il giudice dell'opposizione proposta avverso il decreto di delibazione del lodo non è consentito dalla vigente normativa di conoscere del merito della decisione neppure al limitato fine di valutare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dagli artt. 642 e 648 c.p.c. per la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto;

rilevato che debbono invece considerarsi applicabili nella specie, in assenza di specifiche disposizioni di legge, i principi desumibili dalle convenzioni internazionali disciplinanti l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata con legge n. 804/71, Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 ratificata con legge n. 198/1992), principi a cui si ispira la normativa concernente il riconoscimento dei lodi stranieri introdotta con legge n. 25/94, e cofilamente con l'evidente analogia delle materie oggetto delle due normative (riguardanti

ambidue il riconoscimento di efficacia in Italia di decisioni straniere);

considerato che, in tale prospettiva, è vero che il lodo straniero, esecutivo nell'ordinamento in cui è stato pronunciato, diviene efficace nella Repubblica per effetto dell'emanazione, da parte del presidente della Corte di Appello competente, del decreto di cui all'art. 839 comma 4 c.p.c., è altrettanto vero che l'opposizione proposta avverso tale decreto in sensi dell'art. 840 c.p.c. comporta la sospensione dell'efficacia dello stesso, in conformità a quanto previsto dalle menzionate convenzioni in pendenza del termine per proporre l'opposizione avverso il decreto di riconoscimento del provvedimento straniero e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia (art. 39 Convenzione di Bruxelles e Convenzione di Lugano);

ritenuto, quindi, che, se non è ipotizzabile la concessione dell'esecuzione provvisoria per un provvedimento (il decreto presidenziale di delibazione) già efficace per legge ma la cui efficacia è sospesa per effetto dell'opposizione (e per la durata del relativo giudizio), non è correlativamente ipotizzabile neppure l'ammissibilità di un'istanza, come quella avanzata dall'opponente, di sospensione dell'esecuzione provvisoria, attesa l'insussistenza di quest'ultima nell'ipotesi in esame;

considerato, infine, che la ritenuta applicabilità (per i motivi esposti in precedenza) dei principi generali disciplinanti la materia dell'esecuzione delle decisioni straniere comporta la competenza della Corte di Appello in sede collegiale per ogni questione relativa all'efficacia nella Repubblica di dette decisioni;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto presidenziale impugnato avanzata dall'opposta China National Silk Import-Export Corporation, nonché l'istanza di sospensione di detta provvisoria esecuzione avanzata in via subordinata dall'opponente S.r.l. Romano.

## IL COMMENTO

di Claudio Consolo

1. - La presente breve chiosa riguarda due decisioni milanesi, rese a distanza di un anno, sulla stessa problematica della provvisoria esecutorietà del lodo straniero tra «delibazione» ex art. 839 e chiusura del giudizio di opposizione ex art. 840. Il profilo affrontato, e però diversamente impostato e risolto nelle due occasioni, è quello della valenza del richiamo, contenuto nel comma 2 dell'art. 840, alla vigenza «degli artt. 645 e seguenti in quanto applicabili» nel corso di svolgimento del giudizio di opposizione. Specificamente si tratta della controversa applicabilità degli artt. 647 e 648, nonché - ove si giungesse a reperire applicabile già lo stesso art. 642 - dell'art.

649 sulla sospensione della provvisoria esecutorietà originariamente concessa.

In epigrafe può così innanzitutto leggersi un provvedimento del 1995 con cui la Corte d'Appello di Milano, in formazione collegiale, esamina e respinge l'istanza che la parte opposta aveva formulato per ottenere la concessione ex art. 648 della provvisoria esecuzione del decreto presidenziale di declaratoria di efficacia di un lodo straniero in pendenza del giudizio appunto di opposizione ex *adverso* proposto. L'art. 648 viene infatti considerato inapplicabile (al pari, viene notato incidentalmente, dell'art. 642). Viene poi pubblicata una

# G

GIURISPRUDENZA

Merito

709

IL CORRIERE  
GIURIDICO  
n. 6/1997

seconda pronuncia, del 1996, ossia un provvedimento del Presidente della Corte milanese che, comparando la procedura di esecutorietà dei lodi stranieri anteriori alla legge n. 25 del 1994 e descritta nell'ora abrogato art. 800 c.p.c. con il nuovo procedimento frutto della detta legge, esamina analiticamente il nuovo procedimento imperniato sulla competenza del Presidente della Corte d'Appello a dichiarare l'efficacia del lodo con decreto reso *in alia altera parte*, la cui efficacia definitiva risulta però subordinata all'esito negativo dell'opposizione che l'interessato abbia eventualmente ad esperire a norma dell'art. 840. Nell'ambito di questa più ampia analisi, volta a dimostrare che il trattamento riservato ai lodi stranieri dalla nuova disciplina non è sensibilmente diverso né soprattutto peggiore rispetto al trattamento riservato all'attribuzione di esecutività dei lodi italiani (secondo il fondamentale vincolo imposto dalla Convenzione di New York del 1958), i giudici milanesi si trovano a prendere posizione in un'altra volta sulla medesima problematica. Invero piuttosto opinabile (1) e delicata, della eventuale concessione della provvisoria esecutorietà immediata al decreto presidenziale su istanza della parte «delibante», l'attività noi ad opera del medesimo Presidente all'atto stesso del rilascio del decreto e dunque in eventuale applicazione dell'art. 642 c.p.c., vuol in un momento successivo, e così ad opera del consigliere istruttore della Corte d'Appello udito con l'opposizione in sensi dell'art. 840 c.p.c. e pertanto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. (norma di cui è dubbia la perdurante distinzione concettuale del comma 2 - dopo Corte cost. sent. n. 137/1984 - rispetto al comma 1).

2. - La risposta quanto alla possibilità di concedere la provvisoria esecutorietà, non è più questa volta (ossia nella pronuncia più recente del 1996) integralmente negativa, come invece era stata nel 1995. La impostazione elaborata nella ordinanza presidenziale del 1996 si impernia infatti ormai su un distinguo - che anche a noi parvi corretto (v. al n. 5) - fra attribuzione di provvisoria esecutorietà ad opera del Presidente all'atto del rilascio ai sensi dell'art. 642 - da ritenersi esclusa in quanto l'art. 840 rivela solamente agli artt. 645 e ss., in quanto applicabili, e così ad esclusione sicura almeno dell'art. 642 - e tendenzialmente positiva applicabilità invece dell'art. 648 (2) in corso di giudizio di opposizione.

La concessione della provvisoria esecutorietà al decreto presidenziale, dopo la proposizione dell'opposizione ed in relazione al suo contenuto, in questa pronuncia più recente risulta dunque infine sicuramente ammessa, mentre ancora non lo era in quella dell'anno prima. Proprio in base a tale ammissione della possibilità, nel corso del giudizio di opposizione, di conferire al decreto presidenziale di riconoscimento del lodo straniero efficacia esecutoria immediata, ed in forza dunque della possibilità di una tutela esecutiva immediata delle ragioni del vincitore, sulla base del lodo estero, - per questa via dunque - viene confutata dalla Corte ambrosiana la obiezione formulata da

una delle parti, secondo cui il trattamento riservato all'*exequatur* dei lodi stranieri dalla nuova disciplina italiana non rispetterebbe affatto il vincolo di fondamentale equivalenza funzionale, quanto a immediatezza di incisività, rispetto al procedimento di *exequatur* dei lodi italiani (venero su cui si incentra, come è noto, il laceratorio disposto dalla Convenzione di New York del 1958).

3. - Lodi italiani che, oggi come in passato, a seguito dell'omologazione del pretore - resa in uno snello procedimento sostanzialmente amministrativo - ricevono subito la forza di titolo giudiziale, e la loro efficacia esecutiva frutto dello *exequatur* - soggiungiamo -, potrà venire sospesa dal giudice della impugnazione di nullità del lodo (v. art. 830 c.p.c.), ossia con una arbitria alquanto selettiva. E ciò già se, per rinvenire lo *standard* valutativo da adottare si fa capo al nuovo art. 283

- cioè al «gravi motivi», come secondo noi è più corretto fare (3) -, ma più ancora se si seguissero quelle opinioni, condivise da varie Corti d'Appello e oggi recuperate da Vaccarella (4), che indicano il parametro nell'art. 373, ossia nel «grave e irreparabile pregiudizio». La esecutività del lodo italiano omologato è così sublimata e fortemente «stabilizzata», nella prassi financo in misura eccessiva stante questo diffuso ricordo con i presupposti dell'art. 373 anziché con quelli di cui al nuovo art. 283.

Sempre nel suo provvedimento più recente la Corte nota come, nella nuova disciplina dettata per l'esecutorietà dei lodi stranieri dalla L. n. 25 del 1994 attraverso l'introduzione dei nuovi artt. 839-840, ci si sia voluti espressamente discostare dal sistema che vale invece per il riconoscimento delle sentenze straniere nel modello convenzionale e cioè nell'art. 39 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (e della parallela Convenzione di Lugano, ormai vigente anche con l'Austria, oltre che con la Svizzera).

4. - L'art. 39 della Convenzione, infatti, non prevedendo che durante il termine previsto per l'opposizione al provvedimento di *exequatur* e durante la pendenza dell'opposizione stessa si espliciti o possa esplicarsi la vera e propria efficacia esecutoria, concede (comma 2 dell'art. 39) alla parte opposta interessata al riconoscimento almeno un titolo che la autorizza automaticamente

#### Note:

(1) Non ci costano altri precedenti giurisprudenziali e la poca dottrina è divisa e le sue posizioni a noi non paiono integralmente condivisibili: v. al n. 5, e alle note B e 10.

(2) Ma non anche, viola l'ineroperatività dell'art. 642 e la ritenuta - v. da ult. Corte cost. 8 marzo 1996, n. 65 - non impugnabilità e revocabilità della ordinanza pronunciata ex art. 645, dell'art. 648.

(3) Su questa linea v. da ult. App. Torino 26 marzo 1997, in *Giur. It.*, 1997, I, 2, in corso di pubblicazione.

(4) Lodo rituale e sospensione dell'esecutività dopo la riforma dell'arbitrato, in *Riv. arb.*, 1995, 695 ss., con argomentazioni - tratte dalle recenti riforme - certo suggestive, ma - come si illustrerà in altra occasione - che non paiono però persuasive.

# G

GIL RISPRUDENZA

Menù

710

IL CORRIERE  
GIL RIBICO  
n. 6/1997

provvedere alla esecuzione di misure conservatorie sul patrimonio dell'opponente. Codesta previsione, nel sistema convenzionale, di un apposito potere di natura sostanzialmente cautelare concesso all'iniziativa del vincitore in altro Stato sembra, senza nessuna apposita valutazione dei meriti dello Stato di ricezione (5) - viene contestato dalla Corte milanese una forma di riconoscimento, sia pur attenuata, dell'esecutività provvisoria delle decisioni giudiziarie straniere dopo il decreto di *exequatur* e pendente il giudizio di opposizione, secondo una linea più aperta rispetto a quella che sarebbe stata prescelta in materia di riconoscimento dei lodi stranieri.

Tale affermazione peraltro non sembra del tutto coerente con l'esatto assunto che, nello stesso provvedimento presidenziale del 1996 (a differenza che nel provvedimento collegiale dell'anno prima), si legge in punto di applicabilità, pendente il giudizio di opposizione, della ben più pregnante possibilità per il giudice dell'opposizione di conferire esecutività al decreto presidenziale di riconoscimento del lodo straniero ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Norma questa che consente applicazioni, come è noto, molto «aperte» e nella sostanza largamente discrezionali (6) e - posto che non è più agevole effettuare un distinguo, pur mantenendo un rilievo fattuale anche l'offerta di cauzione da parte dell'opposto - sia in forza del suo comma 1 sia in forza di quanto rimane del suo comma 2, a seguito del ben noto intervento della Corte costituzionale recato dalla sentenza n. 137 del 1984.

5. - La Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - cui occorre qui rivolgere un po' più da vicino l'attenzione - pone in sostanza al legislatore nazionale un duplice vincolo: all'art. III prevede che «per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali alle quali si applica la presente Convenzione non saranno imposte condizioni sensibilmente più rigorose né spese di giustizia notevolmente più elevate di quelle imposte per il riconoscimento o l'esecuzione delle sentenze arbitrali nazionali»; all'art. V, comma 1, che «il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza possono essere rifiutati su istanza della parte contro la quale la sentenza è fatta valere solo se tale parte fornisce la prova alla competente autorità...», e segue qui l'elencazione di cinque circostanze impeditive. Il comma 2 dello stesso art. V, tuttavia, consente il rifiuto d'ufficio se - e solo se - nel paese di ricezione, la lite non sarebbe arbitrabile o la decisione si palesa in contrasto con l'ordine pubblico.

La regola convenzionale è dunque quella del rifiuto di riconoscere per motivi non rilevabili d'ufficio, salvo le due testè rammentate eccezioni che vengono pertanto puntualmente riprese nell'ultimo comma del nostro nuovo art. 839; mentre gli altri, più articolati, ma altrettanto rilevanti, motivi di rifiuto sono deducibili solo per impulso della parte contro cui il lodo è invocato, su cui grava esplicitamente l'onere probatorio (7). Ed in tal senso dispone il comma 3 del nostro nuovo art. 840, facendone oggetto - secondo la

questa su parte, cioè scelta del nostro legislatore - di motivi di opposizione monitorata avverso il decreto presidenziale che concede l'esecutività *mandata altero iure*.

In costanza del termine di opposizione appare dunque logico e naturale che - non essendo ancora potuti emergere tali motivi - il «lodo ricevuto» non rivesta ancora efficacia esecutoria, anche se gli artt. 839 ed 840 nulla precisano al riguardo (e pur se la Convenzione, ovviamente, non ha potuto neppure prevedere tale specifica contingenza procedurale). In tal senso depone altresì la comparazione, quale in precedenza computa, con il sistema della Convenzione di Bruxelles, in relazione allo specifico e circoscritto disposto del suo art. 39. La prima dottrina sul punto si è comunque mostrata piuttosto divisa (8).

#### Nota:

(5) In arg. v. il nostro *La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles*, in *Studi in onore di Diotallevi* in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1991, 611 ss., con indicazioni; in arg., da ult. Schlosser, *Eugva*, München, 1996, p. 201 n. e 204 s.

(6) In arg. v. da ult. Scariello, *In difesa dell'art. 648, comma 1 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1996 I, c. 2343 ss.; nonché Maionza, *La consulta "salvo senza convincere, in non impugnabile dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.*, in questa *Rivista*, 1996, G. 628 ss., in nota critica alla cit. Corte cost. 8 marzo 1996, n. 05.

(7) E ciò a differenza che nel sistema di cui agli artt. 84 e 87 l. n. 218/1995, v. Conaolo, *Evoluzioni nel riconoscimento delle sentenze*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1997, 3, 69 ss.

(8) Conf. Bernardini, in AA VV., *La riforma dell'arbitrato*, Milano, 1994, 116 n 118; Cicconi, in *Dizionario dell'arbitrato*, a cura di Inti, Torino, 1997, 318, e Briguglio, in Briguglio-Fazzolari-Marengo, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, Milano, 1994, p. 286 s. (i quali però ammettono l'operato dell'art. 842). *Contra*, con incedere peraltro un poco apodittico e concedendo che tale impostazione potrebbe contravvenire la Convenzione di New York, Fumagalli, *Art. 839, nel Commentario alla L. n. 23/1994*, a cura di Tarzia-Luzzatto-Ricci, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1995, p. 800, nota 23 e p. 805, nonché a 807, 1. e nota 6, ivi si ammette la immediata esecutività *ex se* del decreto presidenziale di *exequatur* art. 839. Nello stesso senso v. Luzzatto, *L'arbitrato internazionale e i lodi stranieri nella nuova disciplina legislativa italiana*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1994, 278 s. (valorizzando molto il dato letterale dell'art. 840 comma 1: «accorda l'efficacia»); così anche propende a concludere La China, *L'arbitrato*, Milano, 1995, 210, in base all'argomento letterale testè detto e al carattere autosufficiente che dovrebbe avere il decreto presidenziale di *exequatur* - profili che a noi paiono peraltro non univoci -; nonché in base all'argomento della maggiore fedeltà rispetto al vincolo di rapidità - semplicità - non costosità che promana dalla Conv. di New York in relazione al *tertium comparationis* offerto dalla disciplina del decreto prelorale di *exequatur* dei lodi italiani snellamente concepito dall'art. 825 comma 3, c.p.c. in base ad una verifica solo estrinseca (con l'assenso di Corte cost. 4 marzo 1992, n. 80, in *Riv. arb.*, 1992, 437 ss., con nota di Carpi); per le ragioni svolta nel testo, il rispetto di tale vincolo convenzionale può essere realizzato assai meglio e più prudentemente attraverso l'utilizzazione nel corso del giudizio di opposizione e magari già alla prima udienza di esso, del potere discrezionale e prognostico di cui all'art. 848 commi 1 e 2, nell'ambito del quale si potrà tenere conto anche dell'eventuale offerta di cauzione (mentre è chiaro che il decreto presidenziale non può imporre una cauzione all'istante, neppure fino al momento della mancata opposizione). Durante i lavori preparatori la non chiara soluzione di tale profilo nel progetto era stata rilevata da Gaja, in *Ass. arb.*, 1991, 138.

# G

ILL. RISPRUDENZI

Verlto

711

IL CORRIERE  
GIURIDICO  
n. 6/1997

Deve invece certamente ammettersi che la sentenza con cui la Corte di appello rigetta la opposizione esperita ex art. 840 renderà esecutivo il lodo arbitrale riconosciuto anche prima che tale sentenza passi in giudicato formale (9), con preclusione o rigetto del ricorso per cassazione e della revocazione ordinaria (pur essa esperibile). Ne sarà poi applicabile l'art. 373, poiché non vi è stato un giudizio di appello o di unico grado; inoltre esecutivo è il lodo e non già la sentenza della Corte.

In costanza, invece, di giudizio di opposizione ex art. 840 avanti alla Corte di appello il lodo straniero potrà ricevere solo una esecutorietà anticipata. Tuttavia, a nostro parere (coincidente su ciò con entrambi i pronunciamenti della Corte ambrosiana), non mai in virtù di una decisione del Presidente resa prima della proposizione dell'opposizione monitoria e così del momento in cui possono essere fatti valere i motivi di non riconoscimento riservati all'Iniziativa della parte contro cui si tende a far valere il lodo. Il fatto che anche sul piano letterale l'art. 840, attraverso il rinvio selettivo agli artt. 645 ss., non individui l'applicabilità anche dell'art. 642 (10), si salda dunque con una considerazione funzionale più generale attinente alle esigenze poste dal modello convenzionale nel peculiare contesto procedurale monitorio prescelto dal recente legislatore italiano.

Durante il giudizio di opposizione avanti la Corte di appello - nell'ambito del quale è da credere vi sia ancora la presenza del consigliere istruttore (applicandosi il novellato art. 350 solo ai giudizi di gravame (11)) - l'opposto potrà chiedere la provvisoria esecutorietà ai sensi del disposto (ormai combinato, dopo la manipolazione costituzionale del 1984) del comma 1 e 2 dell'art. 648 (12). Concordiamo dunque, su ciò, con l'avviso della più recente pronuncia della Corte ambrosiana. La possibilità di tale anticipazione della tutela esecutiva contribuisce a garantire l'osservanza del fondamentale vincolo della Convenzione di New York sul tendenziale parallelismo,

quanto ad effetti, dei sistemi di riconoscimento dei lodi interni e stranieri.

È chiaro che il consigliere istruttore della Corte d'Appello adita con l'opposizione si dovrà avvalere, con prudente ponderazione, del potere discrezionale anticipatorio in questione; e così solo se i motivi di opposizione appaiono, in via di scrutinio deliberativo, poco plausibili e non già solo perché il giudizio può talora rischiare di risultare lungo - specie per effetto dell'eventuale sospensione ex art. 840, co. 4 - e complesso; inoltre, nei casi più dubbi, giocherà un ruolo rilevante anche l'offerta di idonea cauzione da parte dell'opposto ex art. 648, co. 2 (l'art. 840 comma 4, prevede invece una cauzione a carico dell'opponente nel solo caso di sospensione del giudizio di opposizione); ma il valore del bilanciamento a mezzo cauzione dovrà ammettersi pur sempre in relazione ad un vaglio della non particolare forza dei motivi di opposizione esperiti, e mai «allo stato puro». La esecutorietà così disposta non sarà, dallo stesso istruttore, sospendibile e pertanto l'art. 649 non potrà giocare alcun ruolo in queste vicende.

#### Note:

(9) Per una proporzionalità in tal senso, nei riguardi dell'indipendenza tematica della sentenza resa nel giudizio ex art. 87 l. n. 218/1995 ponendo il ricorso per cassazione, v. il nostro *Evoluzioni nel riconoscimento, op. loc. cit.*

(10) Che, peraltro, è reputato non di meno applicabile da Briguglio, *op. cit.*, pp. 284 e 291 e Bernardini, *op. loc. cit.*, invece secondo Luzzato e Fumagalli, *op. loc. cit.*, il decreto presidenziale sarebbe sempre esecutivo *ex se*, a prescindere dall'art. 642, e però allora altrettanto generalmente sospendibile ex art. 649; mentre non vi sarebbe dunque alcuno spazio per applicare l'art. 648, posto che sempre si avrebbe esecutorietà *ab origine* dalla decisione; la nota anche che, diversamente, l'esecutorietà dovrebbe essere ex art. 648, comma 1, quasi sempre concessa perché i motivi deducibili per impulso dell'opponente ex art. 840, comma 3, sono ben di rado fondati su prova scritta o di pronta soluzione. Su ciò ritorneremo nel testo.

(11) V. App. Milano 25 gennaio 1994, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, o. 520. V. però Cicconi, *op. cit.*, 315.

(12) Conf. Briguglio e Cicconi, *op. loc. cit.*

# G

GIURISPRUDENZA

MILANO

712

IL CORRIERE  
GIURIDICO  
n. 6/1997

NOVITÀ 1997

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE EDITIO MINOR

a cura di Claudio Consolo  
IPSOA, 1997, III ed.

Il volume, alla sua terza edizione, contiene il testo del codice di procedura civile aggiornato al 31 dicembre 1996 ed è opportunamente annotato con la normativa collegata e le sentenze della Corte Costituzionale.

L'opera è completata dalla Costituzione, dalla riforma del diritto internazionale privato e processuale, dalla legge istitutiva del giudice di pace e da un'ampia selezione di leggi complementari ordinate per materia.

Nell'appendice di aggiornamento viene riportata la legge 31

dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto ai trattamenti dei dati personali e il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

Un accurato indice analitico evidenzia la trama dei collegamenti e offre un rapido strumento per la consultazione e lo studio.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Vendite Dirette (Tel. 02/82476794 - fax 02/82476403) o all'Agente Ipsoa di zona o consultare <http://www.ipsoa.it>